

STATUTO dell'Associazione "CON IL SORRISO DI BEATRICE MORANDI APS"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione di promozione sociale: **"CON IL SORRISO DI BEATRICE MORANDI APS"**.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Lastra a Signa (FI) Via Livornese n. 530/B. Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea, e di qualsiasi altro stato.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del codice del terzo settore.

L'Associazione nasce in memoria di Beatrice Morandi, scomparsa il 7 maggio 2018 a 19 anni, vittima di omicidio stradale, per il non rispetto del codice della strada da parte di persone adulte, a 3 minuti da casa, mentre andava a Firenze per un corso di studi.

Lei stava andando a scuola e l'associazione riparte dalla scuola.

La mission dell'Associazione è rivolta ai giovani, l'obiettivo è diventare un punto di riferimento e di supporto per gli istituti scolastici e per i giovani.

La mission dell'associazione può essere divisa in due obiettivi:

1) progetti rivolti alla scuola: metodo di studio - orientamento - dinamiche di classe -

2) progetti rivolti al nostro territorio: spazio ricreativo nel nostro paese Porto di Mezzo (Lastra a Signa) - area priva di ogni servizio - non c'è uno spazio per i giovani.

Il paese dove ha sede l'associazione (Porto di Mezzo-Lastra a Signa) ha avuto negli ultimi decenni un aumento di "abitazioni" di nuova costruzione, ma a questo non è seguito un adeguato inserimento di servizi. È un paese "dormitorio". Tutti devono spostarsi per trovare servizi primari e di carattere sociale.

Questo era il pensiero di Beatrice "Sveglia sto Porto", e l'associazione ha accolto il suo grido.

I servizi, come il doposcuola, sono gratuiti e sono svolti da volontari e figure professionali.

I giovani devono sentirsi accolti ed ascoltati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari l'Associazione può, tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; l'Associazione



può ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrente alla costituzione di detti enti;

- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve ed a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendessero opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

Articolo 4 - Fondo comune

Il fondo comune, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate non potranno in nessun caso essere divise anche in forme Indirette ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste. L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal fondo comune che è costituito da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali e da raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;
- e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione non aventi scopo di lucro;
- f) il patrimonio dell'Associazione e di essa soltanto.

La partecipazione all'Associazione non ha valore economico.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno di durata dell'Associazione.

L'Associazione redigerà annualmente il bilancio (o rendiconto)

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Articolo 5 - Requisiti degli Associati

Gli Associati possono essere persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividono gli scopi dell'Associazione. I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Sostenitori: quelli che, hanno con propri contributi, economici superiori alla quota sociale, dimostrato di condividere le finalità dell'Associazione;
- Soci Ordinari: quelli che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'ammissione e l'attribuzione della qualità dei Soci avviene su domanda degli interessati. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

La qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e quindi, in caso di recesso esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità protrattasi oltre i limiti stabiliti dal regolamento, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutarie e comunque per gravi motivi; l'esclusione verrà sancita con delibera dell'Assemblea degli Associati, a maggioranza dei presenti. L'interessato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 6 - diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta al presidente;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- avere una condotta consona all'oggetto sociale dell'Associazione;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 7 - Organi sociali e poteri

Sono Organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli Associati;
- l'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo);
- il Presidente

Articolo 8 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione, se dovuta. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato. Non sono ammesse deleghe ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e ai dipendenti dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 9 - Convocazione all'Assemblea

L'Assemblea è convocata sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, tramite posta elettronica.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa almeno entro 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta l'Organo Amministrativo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione con diritto di voto.

Articolo 10 - Modalità di costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; di esse viene redatto verbale firmato dal Presidente a cura del Segretario nominato volta per volta dal Presidente. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi il entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- b) approva il rendiconto di spesa dell'anno in corso ed il budget dell'anno successivo;
- c) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dall'Organo Amministrativo;
- d) delibera sull'esclusione dell'associato;
- e) delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo.
- f) nomina i Liquidatori e ne determina i poteri, dopo aver dichiarato la causa di scioglimento;
- g) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Composizione e compiti dell'Organo Amministrativo

L'Associazione è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, dal Consiglio Direttivo composto da 3, o più componenti nominati dall'Assemblea degli Associati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre anni. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più dei componenti dell'Organo Amministrativo, lo stesso potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti o in mancanza attraverso elezioni suppletive. L'Organo Amministrativo ha le attribuzioni ed i compiti di gestione dell'Associazione e previsti. Inoltre:

a) provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;

b) delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;

c) delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione all'Associazione da parte di nuovi Soci e propone l'eventuale esclusione degli stessi;

d) redige i bilanci preventivi, consultivi e quelli chiusi al 31 dicembre di ogni anno, secondo i principi di prudenza, verità e correttezza previsti dalle normative vigenti;

e) approva i prospetti di bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) determina l'ammontare delle quote annuali dovute dai Soci. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore o al Presidente o, in sua assenza o impedimento, a ciascun Vicepresidente (se nominato).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo Amministrativo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie altresì tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, se nominato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 - Volontarietà e gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Articolo 14 - Norma transitoria

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "CON IL SORRISO DI BEATRICE MORANDI APS-ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare un Liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Articolo 16 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.